

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 3135/94 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1994

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11 e l'allegato I,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(4)</sup>,

considerando che tale allegato I contiene un elenco dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e che l'articolo 11 del sopramenzionato regolamento richiede che tale elenco sia rivisto periodicamente e, se del caso, modificato;

considerando che in conseguenza di modifiche e dell'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 79/117/CEE<sup>(5)</sup>, che vieta l'immissione in commercio e l'impiego

di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, e della direttiva 76/769/CEE<sup>(6)</sup> del Consiglio, che prevede restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, l'elenco dei prodotti chimici contenuto nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 deve essere modificato con l'aggiunta di ulteriori prodotti chimici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

La tabella dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 è sostituita da quella figurante all'allegato al presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. MERKEL

<sup>(1)</sup> GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. C 112 del 22. 4. 1993, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. C 249 del 13. 9. 1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 98), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1994 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(5)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE (GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42).

<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).